

# Ordinanza sull'energia (Oen)

## Modifica del luglio 2002

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>1</sup> sull'energia è modificata come segue:

*Art. 11 cpv. 1 e 2 primo periodo*      Indicazione del consumo di energia  
e delle emissioni di CO<sub>2</sub>

<sup>1</sup> Chi offre o commercializza impianti, veicoli e apparecchi che soggiacciono alla procedura di omologazione energetica secondo l'articolo 7 capoverso 1 deve indicarne il consumo di energia. Per le automobili devono pure essere indicate le emissioni di CO<sub>2</sub>.

<sup>2</sup> Il consumo di energia e le emissioni di CO<sub>2</sub> sono indicati in modo uniforme e comparabile per i modi di funzionamento determinanti.

*Art. 28 lett. b*

È punito secondo l'articolo 28 della legge chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

- b) non indica o indica indebitamente il consumo di energia di impianti, veicoli e apparecchi e, per le automobili, pure le emissioni di CO<sub>2</sub> (art.11).

II

<sup>1</sup> L'appendice 2.1 è abrogata.

<sup>2</sup> L'ordinanza contiene l'appendice supplementare 3.6 / vedasi allegato.

III

*Modifica del diritto vigente*

L'ordinanza del 19 giugno 1995<sup>2</sup> concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue:

<sup>1</sup> RS 730.01  
<sup>2</sup> RS 741.41

*Art. 97 cpv. 4 e 5*

<sup>4</sup> Per i veicoli della classe M<sub>1</sub> in occasione della procedura d'approvazione del tipo devono essere stabiliti il consumo di carburante e le emissioni di CO<sub>2</sub>.

<sup>5</sup> La determinazione del consumo di carburante e delle emissioni di CO<sub>2</sub> si fonda sulle disposizioni della direttiva n. 80/1268/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980<sup>3</sup>, relativa alle emissioni di biossido di carbonio e al consumo di carburante dei veicoli a motore.

## IV

La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2002.

luglio 2002

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>3</sup> GU L 375 del 31.12.1980, pag. 36, modificata dalle direttive:  
– 89/491/CEE (GU L 238 del 15.8.1989, pag. 43)  
– 93/116/CE (GU L 329 del 30.12.1993, pag. 39, rettificata in GU L 42 del 15.2.1994, pag. 27).  
– 1999/100/CE (GU L 334 del 28.12.1999, pag. 36).

*Appendice 3.6*  
(art. 7 cpv.1 e 2; 11 cpv. 1 e 2)

## **Indicazioni relative al consumo di carburante e alle emissioni di CO<sub>2</sub> nelle nuove automobili**

### **1 Campo d'applicazione**

La presente appendice si applica alle automobili fabbricate in serie che:

- a. hanno un peso complessivo autorizzato fino a 3500 kg e dispongono al massimo di nove posti a sedere compreso il sedile del conducente; e
- b. possono funzionare esclusivamente con carburanti fossili.

### **2 Contenuto dei dati**

- 2.1 Chi commercializza una nuova automobile deve indicare il consumo di carburante in litri per 100 chilometri e le emissioni di CO<sub>2</sub> in grammi per chilometro conformemente agli allegati I e IV della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999<sup>4</sup>, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO<sub>2</sub> da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove (direttiva 1999/94/CE).
- 2.2 Deve inoltre essere indicata la categoria relativa al consumo di carburante. Quest'ultima è data da un coefficiente di valutazione. Il coefficiente di valutazione è calcolato come segue:

$$\text{coefficiente di valutazione} = \frac{65 - 400 * C}{4000 + 9 * P}$$

di cui: C: consumo di carburante del veicolo in kg/100 km

P: peso vuoto del veicolo secondo l'articolo 7 capoverso 1 OETV<sup>5</sup> in

kg

<sup>4</sup> GUL12 del 18.1.2000, pag. 16.

Il testo delle direttive può essere richiesto all'Euro Info Center Schweiz, OSEC, Stampfenbachstrasse 85, 8035 Zurigo (Internet: [www.osec.ch/eics](http://www.osec.ch/eics)). Il testo può essere consultato sul sito della banca dati ufficiale EU [www.europa.eu.int/eur-lex](http://www.europa.eu.int/eur-lex).

<sup>5</sup> Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali; RS 741.41

La suddivisione in categorie si presenta come segue:

Categoria	Coefficiente di valutazione
A	$\leq 20.3$
B	$> 20.3$ e $\leq 22.1$
C	$> 22.1$ e $\leq 23.9$
D	$> 23.9$ e $\leq 25.7$
E	$> 25.7$ e $\leq 27.5$
F	$> 27.5$ e $\leq 29.3$
G	$> 29.3$

La base per la determinazione della categoria D è costituita dal consumo medio di carburante in chilogrammi per 100 chilometri per peso vuoto medio del veicolo di tutte le autovetture nuove commercializzate in Svizzera. In seguito, le categorie sono determinate in modo che non più di un settimo rientri nella categoria A. La concentrazione utilizzata per convertire i litri in chilogrammi a 15° C ammonta a 745 kg/m<sup>3</sup> per la benzina<sup>6</sup>, 829 kg/m<sup>3</sup> per il diesel<sup>7</sup> oppure 680 kg/m<sup>3</sup> per il gas naturale<sup>8</sup>.

### 3 Forma e collocazione delle indicazioni

- 3.1 Le indicazioni di cui al numero 2 della presente appendice devono essere apposte in modo ben visibile sull'autovettura o nelle sue vicinanze. La figura 1 stabilisce l'impostazione e le dimensioni (297×210 mm) (DIN A4). Se le indicazioni devono essere integrate nei moduli già esistenti contenenti i dati e i prezzi o rappresentate su schermo, l'impostazione è data dalla figura 2. In tal caso, il consumo di carburante e le emissioni di CO<sub>2</sub> devono presentare le stesse dimensioni del carattere, come nella figura 1.
- 3.2 Nei testi promozionali, il consumo di carburante, le emissioni di CO<sub>2</sub> e la categoria devono essere indicati conformemente al numero 2.2, qualora siano evidenziati il consumo o le prestazioni del veicolo. Tali indicazioni devono inoltre essere presentate su listini dei prezzi specifici per Paese e liste con informazioni tecniche.

### 4 Procedura di omologazione energetica

Il consumo di carburante e le emissioni di CO<sub>2</sub> delle automobili sono determinati conformemente all'articolo 97 capoverso 5 dell'ordinanza del 19 giugno 1995<sup>9</sup> concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).

<sup>6</sup> Conformemente a una misurazione del Laboratorio federale di prova dei materiali per l'Ufficio dell'energia 1998.

<sup>7</sup> Conformemente a una misurazione del Laboratorio federale di prova dei materiali per l'Ufficio dell'energia 1998.

<sup>8</sup> Secondo la Società svizzera dell'industria del gas e delle acque (SSIGA).

<sup>9</sup> RS 741.41

## **5 Informazione fornita dall'Ufficio federale**

- 5.1 L'Ufficio federale informa i consumatori in merito al consumo di carburante e alle emissioni di CO<sub>2</sub> di cui al numero 2. L'allegato 2 della direttiva 1999/94/CE<sup>10</sup> si applica per analogia. Esso valuta inoltre annualmente il consumo specifico di carburante del parco delle automobili nuove e informa sulla relativa evoluzione. Può delegare tali compiti a terzi.
- 5.2 Chi commercializza automobili, è tenuto a fornire all'Ufficio federale o all'organo incaricato dall'Ufficio federale, entro il 15 maggio del precedente anno civile, i seguenti dati relativi alle automobili neo-immatricolate:
- a. numero e categoria, per marca, tipo e modello;
  - b. genere di carburante;
  - c. peso a vuoto, cilindrata e potenza;
  - d. il consumo specifico di carburante, in litri per 100 km, arrotondato a una cifra dopo la virgola;
  - e. emissioni di CO<sub>2</sub> in grammi per chilometro.
- 5.3 Il Controllo federale dei veicoli del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport comunica all'Ufficio federale o all'organo incaricato dall'Ufficio federale, entro metà febbraio di ogni anno, il numero delle automobili nuove immatricolate nell'anno civile precedente, suddivise per marca, tipo e genere di carburante.
- 5.4 L'Ufficio federale delle strade mette a disposizione dell'Ufficio federale o dell'organo incaricato dall'Ufficio federale, sotto forma adeguata, i dati tecnici dell'approvazione del tipo necessari per calcolare la dichiarazione delle merci e per completare la valutazione.

## **6 Disposizioni transitorie**

- 6.1 Entro tre mesi al più tardi dall'entrata in vigore della presente appendice le nuove automobili devono essere munite delle indicazioni di cui al numero 2.
- 6.2 I testi promozionali menzionati nel numero 3.2 devono essere muniti delle indicazioni di cui al numero 2 al più tardi entro cinque mesi dall'entrata in vigore della presente appendice.

<sup>10</sup> GU L12 del 18.1.2000, pag. 16.

Figura 1



<b>Efficienza energetica del veicolo</b>	
<b>Marca</b> <b>Tipo</b>  Carburante Cambio Peso	XXX XXX  XXXX XXXX XXXX kg
<b>Consumo di carburante</b> Media: calcolata secondo le prescrizioni della direttiva 80/1268/CEE	<b>X,X litri / 100 km</b>
<b>Emissioni di CO<sub>2</sub></b> Il CO <sub>2</sub> è il composto gassoso a effetto serra, principale responsabile del surriscaldamento della terra	<b>XXX grammi / km</b>
<b>Consumo relativo</b> Consumo di carburante riferito a tutti i tipi di veicoli commercializzati 	
<p>Le informazioni relative al consumo di carburante e alle emissioni di CO<sub>2</sub>, compreso un elenco di tutte le nuove automobili commercializzate, sono disponibili gratuitamente presso tutti i punti di vendita oppure sul sito Internet <a href="http://www.energieschweiz.ch">www.energieschweiz.ch</a>.</p> <p>Il consumo di carburante e le emissioni di CO<sub>2</sub> di un veicolo dipendono anche dallo stile di guida, come pure da altri fattori non tecnici.</p>	

Figura 2

Parte in cui l'impostazione non è vincolante: informazioni generali, dati tecnici e prezzi.  
 Deve contenere almeno il consumo di carburante, le emissioni di CO<sub>2</sub> (secondo l'esempio) e il peso a vuoto.

<b>Consumo di carburante</b>	<b>X,X litri / 100 km</b>
Media: calcolata secondo le prescrizioni della direttiva 80/1268/CEE	
<b>Emissioni di CO<sub>2</sub></b>	<b>XXX grammi/km</b>
Il CO <sub>2</sub> è il composto gassoso a effetto serra, principale responsabile del surriscaldamento della terra	

### Efficienza energetica del veicolo

**Consumo relativo**  
 Consumo di carburante riferito a tutti i tipi di veicoli commercializzati

--	--

Le informazioni relative al consumo di carburante e alle emissioni di CO<sub>2</sub>, compreso un elenco di tutte le nuove automobili commercializzate, sono disponibili gratuitamente presso tutti i punti di vendita oppure sul sito Internet [www.energieschweiz.ch](http://www.energieschweiz.ch).

Il consumo di carburante e le emissioni di CO<sub>2</sub> di un veicolo dipendono anche dallo stile di guida, come pure da altri fattori non tecnici.

VALIDITÀ DELL'EFFICIENZA: 6.2004